

N. R.G. 2020/9552



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **9552/2020** promosso da:

S.R.L. (C.F.) con il patrocinio dell'avv. A

RICORRENTE

I **SPA** (C.F.) contro
con il patrocinio dell'avv.

RESISTENTE

Il Giudice,

A scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 24.09.2020 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 7 agosto 2020, s.r.l. chiedeva – in via principale, *inaudita altera parte* e, in subordine, previa istaurazione del contraddittorio – ordinare a s.p.a. la disposizione delle moratorie previste dalla legislazione dell'emergenza e di effettuare la rinegoziazione dei crediti vantati nei confronti della ricorrente.

Deduceva di avere in essere con s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità, I.S.P.) una linea di credito per anticipazioni su flussi Italia di euro 300.000,00 con scadenza 13 marzo 2020, una linea di credito per anticipazioni su flussi estero di euro 500.000,00 con scadenza 19 febbraio 2020 e il contratto di mutuo chirografario n. 25068769 del 19 giugno 2019 di cui residuavano euro 471.295,00, le cui obbligazioni venivano adempite regolarmente fino all'inizio del c.d. "lockdown", allorquando – a causa delle difficoltà economiche per mancato reperimento di sufficiente liquidità – chiedeva a I.S.P. la concessione della c.d. "moratoria" dei pagamenti, come prevista dall'art. 56, D.L. 18/2020 e, successivamente, la rinegoziazione del debito complessivo, in applicazione dell'art. 13, D.L. 23/2020.

Riteneva quindi sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, rinvenibile quest'ultimo nell'aggravamento delle difficoltà economiche causato dalla mancata applicazione delle misure di sostegno.

Con decreto in data 10 agosto 2020, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un decreto *inaudita altera parte*, il giudice fissava l'udienza di discussione del ricorso al 24 settembre 2020.

Si costituiva in giudizio I.S.P. chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Con riferimento alla richiesta della moratoria, infatti, I.S.P. rilevava la mancanza dei requisiti soggettivi per accedere alla misura di sostegno invocata da parte ricorrente di cui all'art. 56, co. 4, D.L. 18/2020, stante l'inserimento di s.p.a. (d'ora in avanti, per brevità,), da parte della creditrice, nella categoria dei crediti deteriorati, e precisamente nella sottoclasse delle inadempienze probabili, a seguito di delibera assunta dalla Banca il giorno 11 marzo 2020, ossia prima della richiesta di moratoria, e riferibile a



una serie di esposizioni debitorie di importo cospicuo. Relativamente alla rinegoziazione, invece, faceva presente che non sussiste l'obbligo per le banche e gli intermediari finanziari di rinegoziare il credito, e che, inammissibilmente, la pronuncia richiesta sarebbe andata ad impingere, in modo che non veniva neppure chiarito nella domanda, nelle determinazioni discrezionali dell'istituto e nelle valutazioni di merito creditizio alla stessa spettanti.

All'udienza del 24 settembre 2020 le parti insistevano per le rispettive istanze; parte ricorrente produceva due comunicazioni, l'una di _____ s.p.a. e l'altra di _____ s.p.a., che accordavano a _____ l. la sospensione del rimborso rateale dei finanziamenti in virtù dell'art. 56 più volte richiamato; parte resistente produceva sub doc. 9 la comunicazione della Banca d'Italia secondo cui un intermediario partecipante alla Centrale dei Rischi aveva classificato _____ l. "a sofferenza".

Tutto quanto sopra premesso si osserva che il ricorso deve essere rigettato per insussistenza dei requisiti cautelari.

Sul *fumus boni iuris*.

L'art. 56. D.L. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, introduce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia da COVID-19, permettendo a queste ultime di avvalersi, dietro comunicazione, di una serie di benefici nei confronti di istituti finanziari dietro autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia.

Il comma 4 prevede anche un requisito negativo, in quanto per accedere ai benefici, l'impresa richiedente non deve avere esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Tale requisito è oggettivo e pertanto insuperabile, come indirettamente dimostrato anche dalla comunicazione di _____ s.p.a., prodotta dalla ricorrente in udienza, la quale – dopo aver dichiarato di accordare la moratoria – precisa al richiedente che *"sarà mia cura aggiornarla in merito alle segnalazioni della cennata cliente nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia"*.

Come correttamente rilevato dalla resistente, secondo la normativa di settore costituita dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e dalla Circolare ABI n. 272/2008, la categoria dei crediti deteriorati è divisa in tre sottoclassi, che si distinguono per il differente grado di deterioramento:

- (i) le sofferenze, in cui va ricondotto il complesso delle esposizioni creditizie nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili;
- (ii) le inadempienze probabili ("*unlikely to pay*"), ossia linee di credito per le quali l'intermediario reputa improbabile che il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni, secondo una valutazione di merito creditizio indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati;
- (iii) gli inadempimenti persistenti, ossia i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Nel caso che ci occupa, per quanto _____ abbia dedotto di aver sempre onorato le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali con I.S.P. sopra descritti (la circostanza non è stata specificamente contestata da parte convenuta e può considerarsi ammessa *ex art. 115 c.p.c.*), è pur vero che la sua posizione creditizia era già stata qualificata da I.S.P. – sulla scorta degli indicatori comunemente e legittimamente valutati dagli istituti di credito – come deteriorata, ben prima del diffondersi dell'emergenza sanitaria che ha provocato una crisi economica mondiale (cfr. doc. 2 resistente), e che ha dato origine alla disciplina emergenziale qui invocata a sostegno delle imprese.

La valutazione della Banca si è fondata, in particolare, su fatti di inadempimento – non riguardanti esso istituto – precedenti all'emergenza sanitaria, in particolare la notifica di un pignoramento presso terzi per un debito di oltre € 450.000,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Bologna, in data 16 gennaio 2020 e la comunicazione, proveniente da _____ l., laddove la stessa ammetteva un debito di oltre un milione nei confronti dell'Erario, datata 11 febbraio 2020 (docc. 6 e 7 resistente).



Inoltre, si apprezzava in senso negativo, nei riguardi dell'impresa finanziata, il mancato riscontro alla richiesta di I.S.P. alla richiesta della documentazione necessaria per effettuare una valutazione della situazione societaria (doc. 1 resistente).

Da ciò la banca resistente ha correttamente dedotto il difetto di almeno due requisiti per beneficiare delle misure di cui al citato art. 56: non solo, infatti, l'impresa ricorrente aveva un'elevata esposizione debitoria, stimabile in almeno un milione di euro, ma neppure vi erano le condizioni per affermare che detta elevata esposizione fosse frutto di temporanea carenza di liquidità dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, essendo l'ingente debito evidentemente maturato già in un momento precedente, tanto che gli atti di escussione coattiva venivano intrapresi dall'Erario agli inizi dell'anno solare 2020.

Con riferimento, invece, alla richiesta di negoziazione, si condividono le argomentazioni difensive della resistente, secondo cui l'art. 13 D.L. 23/2020 non introduce un obbligo per le banche, bensì prevede delle misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza. Né si può interpretare la norma nel senso di attribuirle un significato maggiore del dato testuale, senza sconfinare in una interpretazione analogica. Infatti, anche se il nostro ordinamento prevede delle limitazioni alla libertà negoziale in termini di obbligo di conclusione del contratto, è pur vero che si tratta di norme eccezionali che devono essere interpretate restrittivamente.

Nessun obbligo per gli operatori bancari e finanziari destinatari, in altri termini, è imposto dalla disposizione suddetta, la quale si limita ad affermare che "sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione residuando quindi in capo all'istituto una valutazione di convenienza. E d'altra parte, non si può nemmeno imporre a un istituto bancario di concedere diritti che si tradurrebbero in una compromissione della loro sfera economica."

Pertanto la norma va interpretata nel senso che alla banca non è stato sottratto il diritto di accettare o meno la rinegoziazione in relazione alla valutazione del merito creditizio, tanto più considerando che tale valutazione è doppiamente necessaria al fine di garantire non solo gli interessi della banca ma il buon uso del denaro pubblico, di cui la predetta disposizione consente l'utilizzo e la destinazione, secondo apprezzamento squisitamente fondato sull'affidabilità e solidità dell'operatore economico.

I.S.P., pertanto, non ha rifiutato illegittimamente le richieste avanzate da [] bensì ha agito secondo suo diritto insindacabile in questa sede, anche laddove si ponga mente al fatto che – a prescindere dalla rilevante e preoccupante esposizione che la società finanziata aveva maturato nei riguardi dell'erario - non ha potuto nemmeno valutare la richiesta di rinegoziazione per il mancato tempestivo invio, da parte di [] della documentazione richiesta, indispensabile per poter valutare la solidità patrimoniale della debitrice (si veda lettera sub doc. 1 resistente), che versava, evidentemente, già prima del sorgere dell'emergenza, in una situazione di grave carenza di liquidità, tanto dal costringere l'amministrazione a procedere al recupero coattivo dei propri crediti, già da tempo – come è legittimo presumere – in sofferenza.

Tale valutazione di non solidità, peraltro, è ulteriormente confermata dalle nuove segnalazioni a sofferenza nel frattempo intervenute, di cui parte resistente ha dato riscontro documentale in sede di comparizione delle parti.

Sul *periculum in mora*.

Le considerazioni che precedono in ordine alla mancanza di *fumus boni iuris* rende superflua ogni indagine relativa al *periculum in mora*, dovendo entrambi i requisiti sussistere simultaneamente per l'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare.



In ogni caso, si rileva che nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, la valutazione dell'imminente danno non può essere circoscritta alla sola diminuzione patrimoniale, ma il ricorrente deve provare che dal prolungarsi della situazione fattuale in cui si trova subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile – come ad esempio la dichiarazione di fallimento – causalmente collegata agli adempimenti oggetto di cautelare.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente non ha dimostrato né l'aggravio della posizione debitoria personale, né che il suo protrarsi sia causalmente collegato alla mancata concessione della moratoria o alla mancata rinegoziazione; al contrario, dall'istruttoria è emerso che lo stato di crisi economica era ben precedente rispetto l'emergenza sanitaria e collegato principalmente a debiti nei confronti dell'erario. Inoltre *l'evento "Coronavirus" ha investito pressoché tutti i rapporti contrattuali pertanto, in assenza di un grave pregiudizio subito nella specifica vicenda contrattuale, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, il mero evento Covid-19 non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile (periculum) idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.* (Trib. Lucca 6 luglio 2020).

In conclusione, il ricorso deve esser rigettato.

Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi (esclusa la fase istruttoria) previsti nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, pronunciandosi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. così dispone:

- Rigetta il ricorso cautelare proposto da _____ s.r.l.;
- Condanna _____ s.r.l. a rifondere a Intesa San Paolo s.p.a. le spese processuali che liquida in euro 9.653,00 per compensi; oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna il 2 ottobre 2020.

Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Arceri

